

ALLEGATO 1

Imposta di bollo, pagamento in modo virtuale. **ILLUSTRAZIONE ED INDICAZIONI OPERATIVE**

L'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata al medesimo decreto:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

La disciplina del pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale è regolata dall'articolo 15 del citato decreto 642, in base al quale, per avvalersi di tale modalità, è necessario richiedere un'autorizzazione preventiva all'Agenzia delle entrate.

Più precisamente, ai fini della citata autorizzazione, occorre presentare all'Ufficio territorialmente competente¹ apposita istanza corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione del numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi/ ricevuti durante l'anno e la descrizione della loro tipologia. L'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato, salvo revoca dell'Ufficio o rinuncia dell'interessato. Sulla base dei dati esposti nella dichiarazione presuntiva l'Ufficio procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta (dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell'autorizzazione al 31 dicembre dello stesso anno n.d.r.), ripartendo l'importo in rate bimestrali. Il soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a presentare una dichiarazione riepilogativa, contenente l'esatta indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente² al fine di permettere la liquidazione consuntiva dell'imposta. Il conguaglio (a debito o a credito) viene imputato alla rata scadente a febbraio o a quella successiva. La dichiarazione definitiva costituisce a sua volta, la base per la liquidazione provvisoria dell'imposta per l'anno in corso. Gli atti e i documenti per i quali è stata concessa l'autorizzazione devono recare la dicitura indicante il pagamento in modo virtuale e gli estremi dell'autorizzazione.

Si riporta per completezza il testo dell'articolo 15:

Art. 15 (Pagamento in modo virtuale)

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

¹ A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'istanza può essere inviata anche a mezzo raccomandata a.r. (in tal senso, Agenzia delle entrate, [circolare 16/E del 14.04.2015](#)).

² La dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello, utilizzabile anche nei casi di rinuncia all'autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare dichiarazioni già presentate. Il modello e le istruzioni di compilazioni sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/modello-e-istruzioni-pagvirtuale-bollo>. Sul portale dell'Agenzia delle entrate sono altresì disponibili il [software di compilazione](#), il [software di controllo](#) e le [specifiche tecniche](#).

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.